

RUSSIA: OLTRE LE SANZIONI E CORONAVIRUS UN MERCATO DI GRANDI OPPORTUNITÀ

Raffaele Costagli

Trade Finance Products Export Control

Webingr - 26 novembre 2020

ETF EXPORT CONTROL

COMPETENZE

Svolge consulenza ai gestori delle reti Corporate e Retail e svolge verifica e controlli su sanzioni internazionali ed armamenti rispetto alle transazioni della clientela;

Svolge attività di verifica e controlli su sanzioni internazionali ed armamenti rispetto alle transazioni della clientela.

Presidia i relativi rischi operativi al fine di verificare il rispetto delle Sanzioni in vigore sui paesi analizzando gli aspetti oggettivi e soggettivi delle transazioni disposte/richieste dalla clientela.

OBIETTIVI

- □ Consulenza rivolta a:
 - o Gestori
 - Specialisti estero
 - o Clientela



Struttura dei Controlli

Tipologia di controllo

Oggettiva – volta ad escludere violazioni delle restrizione merceologiche in vigore;

Soggettiva - volta ad escludere la partecipazione, diretta o indiretta, di soggetti sottoposti a misure restrittive.

Controlli di 1° livello

Sono costituiti:


- dalla valutazione di tutti gli attori;
- dalla valutazione della merce;

al fine di verificare che non vi siano violazioni delle sanzioni internazionali

Controlli di 2° livello

Sono costituiti:

- dalla verifica dell'adeguatezza della normativa interna rispetto alla normativa di riferimento;
- dall'analisi delle regole \Liste utilizzate negli strumenti di screening.



Export Control



Antiriciclaggio



Classificazione dei Paesi

Per un più efficace presidio dei rischi è stato scelto di focalizzare la classificazione dei paesi valutandone la rischiosità in base alle misure restrittive finanziarie imposte dalla normativa di riferimento.

RISCHIO PAESE	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
GRUPPO 1 - Rischio ALTO	Paesi, oggetto di provvedimenti sanzionatori e/o di embargo da parte di una o più Istituzioni/Comunità Internazionali e/o Stati e Paesi, che minacciano la pace e la sicurezza internazionale anche in relazione allo sviluppo di programmi e di tecnologie nucleari a fini militari o di programmi per la proliferazione di armi di distruzione di massa o programmi per la repressione interna di popolazione civile.
GRUPPO 2 - Rischio MEDIO ALTO	Paesi, ove non già ricompresi nel gruppo precedente ed assoggettati alla disciplina propria del gruppo, oggetto di provvedimenti e/o segnalazioni emanati da istituzioni comunitarie o sovranazionali a cui l'Italia debba sottostare per ragioni relative (è sufficiente la presenza di uno dei seguenti elementi): - alla messa in atto di attività/ comportamenti volti ad agevolare organizzazioni terroristiche - a violazioni continuative dei diritti umani - alla limitazione nell'import/export di particolari merci-prodotti - alla messa in atto di comportamenti volti ad agevolare operazioni di natura commerciale per conto di paesi oggetto di sanzioni o restrizioni
GRUPPO 3 - Rischio MEDIO	Paesi, ove non già ricompresi nel gruppo precedente ed assoggettati alla disciplina propria del gruppo, oggetto di segnalazioni da autorità di vigilanza o da altre istituzioni che invitano ad un attività di monitoraggio rafforzato oppure con sanzioni solo OFAC (con blocco operatività dollari) oppure paesi che siano colpiti da sole misure restrittive individuali
GRUPPO 4 - Rischio Basso	Paesi per i quali sono previste le normali attenzioni. Si rammenta però che anche per i Paesi di Gruppo 4 sono applicabili <u>provvedimenti restrittivi c.d. "individuali"</u> .



DOCUMENTI RICHIESTI

- Documentazione commerciale (e.g.: contratto e fatture)
 e doganale (se la merce è già stata sdoganata);
- Dichiarazione di conformità normativa su apposito modulo Banca sottoscritta dal Cliente;
- Modulo spese due diligence, ove previsto.





TEMPISTICA DI RISPOSTA



- I tempi medi di risposta per un'operazione sono di circa un giorno a meno che la documentazione non presenti lacune e/o elementi di attenzione;
- In caso di presenza di beni per i quali la Banca deve richiedere autorizzazione all'assistenza finanziaria al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), alla normale tempistica devono essere aggiungi 15-20 giorni, tempo medio di risposta del CSF





Regolamento 833/2014

- *E' vietata l'esportazione di Beni ad Uso Duale ove il beneficiario finale siano :
 - ❖ le Forze Armate Russe (Art.2);
 - Società riportate nell'Allegato IV (Art.2-bis);
- Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare beni presenti nell'Allegato II (Art.3);
- ❖ E' vietato fornire, direttamente o indirettamente, servizi associati a specifiche categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifera (Art.3-bis);
- ❖ E' vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni ed alle tecnologie incluse nell'elenco delle attrezzature militari (Art.4);





Regolamento 833/2014

- Sono vietati l'acquisto, le vendita, la prestazione di servizi di investimento e l'assistenza su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore ai 90 /30 giorni emessi dopo il 12 Settembre 2014 (Art. 5 par. 1/a) ai soggetti presenti nell'Allegato III;
- ❖ Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 (Art.5 par 2) ai soggetti presenti negli Allegati V e VI;
- ❖ E' vietato concludere, direttamente o indirettamente, accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 (art.5 par 3)





Regolamento 833/2014 - Allegati

Allegato III - Banche

- > SBERBANK
- > VTB BANK
- > GAZPROMBANK
- > VNESHECONOMBANK (VEB)
- > ROSSELKHOZBANK

Allegato VI – Idrocarburi

- ROSNEFT
- TRANSNEFT
- GAZPROM NEFT

Allegato IV e V - Armamenti ☐ JSC Sirius OJSC Stankoinstrument □ OAO JSC Chemcomposite ☐ JSC Kalashnikov ☐ JSC Tula Arms Plant ■ NPK Technologii Maschinostrojenija □ OAO Wysokototschnye Kompleksi □ OAO Almaz Antey ■ OAO NPO Bazalt ☐ OPK OBORONPROM ☐ UNITED AIRCRAFT CORPORATION ☐ URALVAGONZAVOD





Regolamenti 692/2014

- E' vietato (art. 2 / 2 bis):
 - ✓ importare nell'Unione Europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;
 - ✓ fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché
 fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci;
 - ✓ acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea
 o a Sebastopoli;
 - ✓ acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di qualsiasi entità in Crimea o a Sebastopoli;





Regolamenti 692/2014

- È vietato (art. 2 ter) vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II, che include determinati beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:
 - Trasporti;
 - o Telecomunicazioni;
 - o Energia;
 - o Esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

alle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli, oppure destinati all'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli



Quadro Normativo di Riferimento – Stati Uniti



- Sectoral sanctions contro specifiche entità operanti in determinati settori dell'economia Russa, tali sanzioni settoriali sono declinate dalle seguenti direttive:
 - Directive 1, prohibits the following transactions by U.S. persons:
 - (1) all transactions in, provisions of financing for, and other dealings in new debt of longer than 30 days maturity or new equity of persons determined to be subject to Directive 1, their property, or their interests in property; and
 - (2) all activities related to debt or equity issued before September 12, 2014, that would have been prohibited by the prior version of Directive 1;
 - Directive 2, prohibits the following transactions by U.S. persons and within the United States: transacting in, providing financing for, or otherwise dealing in new debt of longer than 90 days maturity of the persons subject to Directive 2;
 - Directive 3, prohibits the following transactions by U.S. persons and within the United States: transacting in, providing financing for, or otherwise dealing in new debt of longer than 30 days maturity of the persons subject to Directive 3;
 - Directive 4, prohibits the following transactions by U.S. persons and within the United States: providing, exporting, or re-exporting, directly or indirectly, goods, services (except for financial services), or technology in support of exploration or production for deep-water, Arctic offshore
- new investment ban and prohibition on the exportation or importation of goods, technology, or services to or from the Crimea region of Ukraine.



OFAC - Definizioni





SDN: soggetti sanzionati dagli Stati Uniti a cui si applicano sia le misure di primo grado che di secondo grado;

NON - SDN: soggetti a cui si applicano solo le sanzioni di primo grado (Sectoral sanction).



Le Sanzioni di primo grado di applicano ai soli soggetti US

Le sanzioni secondarie si applicano anche a soggetti non US

US Nexus: si intende la presenza di

- ❖ US Person;
- ❖ US controlled contenent
- **USD**

50 per cent rule



UE / USA - Finanziamenti



Il divieto dell'art 5 par. 3 non si applica:


- ai prestiti o ai crediti che hanno l'obbiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti.
- I bonifici non costituiscono finanziamenti.



- U.S. persons may not deal in or process transactions under a letter of credit if all of the following three conditions are met:
- (1) the letter of credit was issued on or after the sanctions effective date,
- (2) the letter of credit carries a term of longer than the applicable tenor specified in the relevant Directive, and (
- 3) an SSI entity is the applicant of the letter of credit.
- The term *debt* includes bonds, loans, extensions of credit, loan guarantees, letters of credit, drafts, bankers acceptances, discount notes or bills, or commercial paper. The









La Russia Risponde alle sanzioni



Decreto Attuativo del 06 Agosto 2014 n°560





Legge Federale No.171-FZ del 8 Giugno 2020.



Divieto di importare determinati prodotti dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal Canada e dalla Norrvegia



Estende la giurdizione esclusiva delle corti Russe negli arbitrati che riguardano società russe sanzionate





Raffaele Costagli

Export Control

2 + 39 02 7700 3452

Trade Finance Products – Webinar Russia